

CONTABILITÀ

Il debito verso l'Erario per l'adeguamento agli studi di settore

di Viviana Grippo

Inviare le dichiarazioni dei redditi si è ancora in tempo per accertarsi che la **rilevazione** delle imposte da **adeguamento** alle risultanze degli **studi di settore** sia stata fatta in maniera corretta.

La scelta in tal senso comporta un **aumento** dell'imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette. I **maggiori ricavi** o **compensi** hanno trovato collocazione nella dichiarazione dei redditi, confondendosi con la base imponibile calcolata *ante* studio e determinando una imposta complessiva da versarsi entro le scadenze previste per le imposte sul reddito.

Diversamente, ai fini della determinazione della maggior Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati, si è dovuta utilizzare **l'aliquota media** applicata alle **operazioni attive** calcolata come segue:

- imposta relativa alle operazioni imponibili – Iva su cessione beni ammortizzabili – Iva su passaggi interni – Iva forfettariamente detraibile e
- **volume d'affari** determinato comprendendo anche le operazioni soggette a regimi speciali e quelle non soggette a imposta.

L'adeguamento allo studio di settore comporta il calcolo e il versamento anche di una **maggiorazione** pari al 3% sulla differenza tra ricavi o compensi determinati dallo studio e quelli annotati nelle scritture contabili.

La maggiorazione non è dovuta se lo studio è **applicato** per la **prima volta** ovvero se trattasi di studio **revisionato**, tranne il caso in cui sia rivisto in funzione della introduzione dei **correttivi** anti crisi. Ancora, la maggiorazione non trova applicazione nel caso in cui l'integrazione necessaria a raggiungere la congruità non sia superiore al **10%** dei ricavi o compensi da scritture contabili.

Si veda il seguente **esempio**.

Si supponga che i ricavi o compensi da scritture contabili ammontino a 100.000 e che i maggiori ricavi o compensi da SdS siano pari a 15.000.

Il limite del 10% è pari a 10.000 ($100.000 \cdot 10/100$), la **maggiorazione dovuta** è quindi pari a $15.000 \cdot 3/100 = 450$.

Come già accennato la maggiorazione deve essere versata unitamente alle imposte d'esercizio.

Dal punto di vista contabile, occorre rilevare il **debito** verso l'Erario per l'adeguamento rilevando al contempo il relativo conto di costo.

I conti da utilizzare per iscrivere i debiti da adeguamento non sono i conti di Erario utilizzati al fine della iscrizione delle imposte di esercizio, bensì **appositi conti**, come segue:

Diversi	a	Erario c/imposte da adeguamento (Sp)
Imposte da adeguamento agli studi di settore (Ce)		
Maggiorazione da adeguamento agli studi di settore (Ce)		

Il conto **Erario c/imposte da adeguamento** trova comunque allocazione in **D.12 di Stato Patrimoniale**.

Né le imposte da adeguamento agli studi di settore, né la maggiorazione da adeguamento agli studi di settore, costituiscono **costi deducibili**.

I maggiori ricavi o compensi vanno iscritti, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, in apposita sezione del registro delle fatture emesse e dei corrispettivi.

Tale debito alla data attuale dovrebbe risultare **chiuso**.

Per quanto attiene all'Iva, la scrittura contabile da redigere, e che quindi è già presente in contabilità, è una delle seguenti, a seconda che il **pagamento** sia effettivamente avvenuto o si sia proceduto a compensazione.

Se la maggior Iva che è stata **realmente pagata** si rileva l'uscita dalla banca con contropartita un costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce) a Banca c/c 220,00

Se invece la maggiore Iva è stata versata tramite **compensazione** e si suppone che la compensazione avvenga con altro credito Iva esistente, si rileva la diminuzione del credito verso l'Erario e il costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce) a Erario c/Iva 220,00



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >